

# Non è il punteggio a valere

AZIENDA SCUOLA  
Di Antimo Di Geronimo

## diritti&disabilità

Se due disabili insegnano la medesima materia nella stessa scuola e si perde una delle due cattedre in organico, causa riforma, va via il docente che ha la percentuale di invalidità più bassa. A prescindere dall'anzianità di servizio. Lo ha stabilito il tribunale di Catanzaro in sede di reclamo con un'ordinanza emessa il 9 marzo scorso. La questione riguardava due docenti, entrambe portatrici di handicap grave (articolo 3 comma 3 della legge 104/92) che insegnavano nella stessa scuola. Va detto subito che lo stato di handicap grave consente l'accesso a particolari tutele espressamente previste dalla legge. Tra queste, la precedenza nei trasferimenti e la inamovibilità in caso di esubero. Quest'ultimo beneficio, però, può essere fatto valere solo nella scuola ci sono altri docenti, che insegnano la stessa disciplina e che non presentano lo stesso stato di handicap. In questo caso, infatti, l'amministrazione conferma la titolarità del docente disabile all'interno della scuola e procede a trasferire il docente non disabile che si trova collocato all'ultima posizione nella graduatoria di istituto. Vale a dire nell'elenco che ogni scuola provvede a compilare annualmente per procedere all'individuazione del docente da trasferire d'ufficio se si verifica una diminuzione di cattedre nell'organico dell'anno immediatamente successivo. L'operazione di individuazione va fatta con largo anticipo in modo tale da consentire all'amministrazione scolastica di procedere a ricollocare il docente da trasferire d'ufficio in altra sede. In modo tale da consentirgli di prendere possesso della nuova sede in tempo per l'inizio delle lezioni. La faccenda si complica, però, quando nella stessa scuola ci sono due docenti ugualmente disabili e non ci sono docenti non disabili da trasferire al posto loro. Tanto più che il contratto sulla mobilità non prevede espressamente questa ipotesi. Ed è quello che è successo in una scuola della provincia di Catanzaro, dove il dirigente aveva ritenuto di individuare come soprannumeraria una docente disabile, in luogo di un'altra, utilizzando il criterio della tutela del portatore di handicap più grave. La scelta, però, non era stata condivisa dalla docente trasferita. Di qui l'impugnazione in sede di reclamo, che ha capovolto la situazione in favore dell'amministrazione.